



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXXVI - n. 21

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
25 maggio 2026**



## SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A575C - OSTACOLI ALL'ACCESSO AL MERCATO DEL TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI RETE AV-REVISIONE IMPEGNI <i>Provvedimento n. 31963</i>	5
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	7
AS2167 - COMUNE DI NAPOLI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DELIBERAZIONE N. 679/2025	7



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **A575C - OSTACOLI ALL'ACCESSO AL MERCATO DEL TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI RETE AV-REVISIONE IMPEGNI** *Provvedimento n. 31963*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 maggio 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera n. 31490, del 18 marzo 2025, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito, "RFI") e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 102 TFUE in relazione a un insieme di condotte volte a ostacolare l'accesso del nuovo operatore SNCF Voyages Italia S.r.l. all'infrastruttura ferroviaria nazionale, rallentandone/ostacolandone l'ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità;

VISTA la propria delibera n. 31869 del 3 marzo 2026 con la quale, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990 sono stati resi obbligatori nei confronti della società RFI gli impegni dalla stessa presentati (di seguito, "Impegni");

VISTA l'istanza di revisione degli Impegni, pervenuta dalla RFI il 7 maggio 2026;

CONSIDERATO che l'istanza si fonda sull'imminente sopravvenienza di un nuovo quadro regolatorio, in ragione dell'adozione da parte dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, "ART") della Delibera n. 49/2026 con la quale è stato avviato il procedimento di revisione delle misure di regolazione relative all'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie definite con la Delibera n. 70/2014. Il nuovo quadro regolatorio è ritenuto idoneo a incidere in modo sostanziale sugli Impegni approvati dall'Autorità, tenuto anche conto che alcune misure erano destinate a operare nelle more dell'attesa modifica della regolazione di settore da parte dell'ART;

CONSIDERATO che la prosecuzione delle attività attuative degli Impegni 2 e 3 nelle more dell'entrata in vigore del nuovo quadro regolatorio potrebbe rivelarsi priva di utilità concreta;

RITENUTO, pertanto, in ragione delle modifiche al contesto regolatorio in corso, necessario valutare la richiesta formulata da RFI di revisione parziale degli Impegni, resi obbligatori con la delibera n. 31869 del 3 marzo 2026;

RITENUTO che la valutazione dell'istanza, avendo per oggetto la revisione degli impegni resi obbligatori ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, debba essere effettuata in contraddittorio con RFI ed eventuali terzi interessati;

**DELIBERA**

- a) l'avvio di un procedimento per valutare l'istanza parziale di revisione degli impegni resi vincolanti con delibera n. 31869 del 3 marzo 2026;
- b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti di RFI, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/1990, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento per la Concorrenza 2 di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Michela Furlan;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento per la Concorrenza 2 di questa Autorità dai legali rappresentanti della parte o da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 settembre 2026.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Guido Stazi*

**LA PRESIDENTE *f.f.***  
*Elisabetta Iossa*

---

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS2167 - COMUNE DI NAPOLI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DELIBERAZIONE N. 679/2025

Roma, 19 febbraio 2026

Comune di Napoli

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 17 febbraio 2026, ha deliberato di rendere un parere ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 679 del 30 dicembre 2025, recante “*Servizi minimi di TPL: affidamento con le modalità previste all’art. 5 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 ed all’art. 17 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, in linea con quanto previsto dalla L.R. della Campania 22 luglio 2024, n. 12, dal D.U.P. 2025-2027 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 157 del 30 ottobre 2025 e dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 678 del 4 dicembre 2024. Atto di indirizzo: avvio, della fase di consultazione pubblica nell’ambito del procedimento di affidamenti in regime di in house providing ad A.N.M. S.p.A. del servizio pubblico di trasporto pubblico locale urbano del Comune di Napoli; proroga dell’affidamento ad A.N.M. S.p.A. per garantire la continuità dei servizi.*” e alla determinazione dirigenziale 1099E n. 001 del 31 dicembre 2025, recante “*Deliberazione di Giunta Comunale n. 679 del 30/12/2025: prosecuzione in continuità fino al 30/06/2026 dei servizi di cui alla Convenzione tra il Comune di Napoli e Napoli Holding s.r.l. rep. n. 700/2014 e del servizio di gestione della sosta affidato ad A.N.M. S.p.A.*”. I citati provvedimenti sono stati trasmessi all’Autorità il 14 gennaio 2026.

Con la richiamata deliberazione, la Giunta Comunale ha, tra le altre cose, formulato indirizzo di<sup>1</sup>: (i) provvedere a una nuova proroga d'emergenza ex articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (di seguito, “TPL”) alla società Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. (di seguito, “ANM”) a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 30 giugno 2026 e, comunque, fino alla conclusione della procedura per il nuovo affidamento *in house* dei servizi di TPL nel Comune di Napoli, dando mandato alla società Napoli Holding S.r.l., in ragione delle funzioni di committenza dalla stessa svolte per conto del Comune di Napoli, di prolungare conseguentemente la durata della convenzione vigente con ANM agli stessi patti e

---

<sup>1</sup> In esecuzione della citata deliberazione, è stata adottata la Determinazione Dirigenziale 1099E n. 001 del 31 dicembre 2025, con la quale si dispone di estendere fino al 30 giugno 2026 i servizi di cui alla Convenzione tra il Comune di Napoli e Napoli Holding S.r.l. rep. 700/2014 e il servizio di gestione della sosta affidato ad A.N.M. S.p.A..

condizioni; (ii) prorogare per il medesimo periodo la durata dell'affidamento *in house* in favore di ANM dei servizi di gestione della sosta a raso e dei parcheggi di proprietà comunale agli stessi patti e condizioni e (iii) dare avvio alla fase di consultazione dei portatori d'interesse di cui alla Misura 4 della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154/2019, pubblicando il "*Documento di consultazione pubblica relativa all'affidamento in house providing dei servizi di trasporto pubblico locale urbano di Napoli della sosta e dei servizi di mobilità accessori*" per quindici giorni sul sito *web* del Comune di Napoli.

Richiamando interamente il contenuto delle due segnalazioni *ex* articolo 21 della legge n. 287/1990 inviate dall'Autorità al Comune di Napoli, rispettivamente in data 22 febbraio 2024 e 17 aprile 2025<sup>2</sup>, con particolare riferimento alle criticità concorrenziali riscontrate negli affidamenti *in house* dei servizi di TPL e dei servizi di gestione della sosta a pagamento e dei parcheggi comunali, l'Autorità intende svolgere alcune considerazioni in merito a diversi profili di criticità concorrenziale dei provvedimenti sopra richiamati.

Innanzitutto, l'Autorità rileva che gli atti in esame si inseriscono in un contesto di proroghe che si sono succedute a partire dalla fine dell'anno 2022. Il Comune di Napoli aveva, infatti, già adottato una proroga d'emergenza ai sensi del richiamato Regolamento (CE) n. 1370/2007 della durata di due anni (precisamente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024)<sup>3</sup>, quando è ricorso a un'ulteriore proroga emergenziale ai sensi del medesimo dettato normativo, della durata di un anno fino al 31 dicembre 2025<sup>4</sup>.

Al momento dell'adozione dell'ultima proroga, disposta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2026<sup>5</sup>, risultava quindi assente il presupposto dell'esistenza di "*circostanze eccezionali*" necessario per l'adozione di un'ulteriore proroga di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, posto che l'Ente aveva già usufruito dell'intero periodo di due anni concesso dalla normativa.

Né può ritenersi, tenendo conto dei più recenti orientamenti interpretativi della Commissione europea<sup>6</sup>, che l'ulteriore proroga emergenziale fosse necessaria in virtù del fatto che l'aggiudicazione del contratto di servizio pubblico non era stata "*materialmente possibile*".

Infatti, l'intero anno 2024 era stato sostanzialmente impiegato dal Comune di Napoli perseguendo l'obiettivo di concretizzare la possibilità di rinnovare l'affidamento in favore della società ANM (dando impulso alla modifica della normativa regionale tramite la quale lo stesso Comune ha ottenuto nuovamente la competenza ad affidare il servizio di TPL urbano, con elisione dell'obbligo

---

<sup>2</sup> Cfr. AS1946 - *Comune di Napoli - Ricognizione SPL 2023*, del 20 febbraio 2024, in Bollettino n. 10/2024 e AS2076 *Comune di Napoli - Ricognizione SPL 2024*, del 15 aprile 2025, in Bollettino n. 17/2025.

<sup>3</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Comunale n. 509 del 12 dicembre 2022.

<sup>4</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Comunale n. 602 del 19 dicembre 2024.

<sup>5</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Comunale n. 679 del 30 dicembre 2025.

<sup>6</sup> Si tratta della "*Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia*" (2023/C 222/01), in base alla quale: "*Nel caso in cui la causa dell'interruzione avvenuta o imminente dei servizi persista quando i provvedimenti di emergenza scadono alla fine del periodo di due anni, l'autorità competente può adottare nuovi provvedimenti di emergenza a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, a condizione che possa dimostrare che l'aggiudicazione del contratto di servizio pubblico sulla base delle altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 non è stata materialmente possibile date le circostanze eccezionali.*"

di procedere mediante gara) e concluso con l'approvazione, in data 19 dicembre 2024, della relazione *ex* articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022 recante la conferma della forma di gestione *in house*<sup>7</sup>. Se l'Ente avesse invece aderito all'invito dell'Autorità di favorire le procedure finalizzate all'indizione della gara per il TPL napoletano da parte della Regione Campania, come espresso nella già richiamata prima segnalazione *ex* articolo 21 della legge n. 287/1990 inviata il 22 febbraio 2024, l'affidamento in parola sarebbe stato già nuovamente assegnato – entro i due anni di proroga emergenziale consentiti dal Regolamento europeo – mediante procedura a evidenza pubblica, come avvenuto per il resto dei servizi di TPL nella Regione (aggiudicati con gara nei mesi di maggio e giugno 2024).

Inoltre, dopo aver adottato un'ulteriore proroga di un anno - e nonostante l'invito da parte dell'Autorità, con la seconda segnalazione *ex* articolo 21 inviata il 17 aprile 2025, a rivedere la propria decisione di procedere a un nuovo affidamento *in house* del servizio di TPL urbano - il Comune di Napoli nel corso del 2025 non ha adottato alcun ulteriore atto inerente all'affidamento in parola, trovandosi quindi costretto a ricorrere a una nuova, illegittima, proroga emergenziale.

Diversamente, l'Ente avrebbe potuto disporre dell'intero anno 2025 per procedere a un affidamento del servizio, nelle modalità consentite dal d.lgs. n. 201/2022, idoneo a garantire adeguati livelli di efficienza e opportuni benefici per la collettività, visto anche che lo stato di gestione dei servizi offerti dalla società ANM richiedeva un miglioramento delle *performance*, in termini di qualità del servizio, come già precedentemente segnalato dall'Autorità<sup>8</sup>.

Apparirebbe dunque superflua l'obiezione per cui le circostanze che hanno motivato l'ultimo atto di proroga di emergenza per evitare l'interruzione del servizio pubblico siano coerenti con quanto sancito dall'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e con i già menzionati orientamenti interpretativi della Commissione europea, muovendo dal presupposto che dovevano essere ancora espletate le ulteriori attività necessarie alla definizione del nuovo affidamento, poiché il Comune di Napoli ha fattivamente iniziato a espletare i passaggi regolatori in vista del nuovo affidamento soltanto a partire dal 30 dicembre 2025<sup>9</sup>, oltre dodici mesi dopo l'approvazione della relazione *ex* articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022 e quando era già decorso un altro anno intero di proroga emergenziale oltre i due anni consentiti.

La circostanza per cui le attività procedurali per il nuovo affidamento del TPL urbano risultavano ancora non completate al 30 dicembre 2025 è, quindi, lungi dall'assumere natura "eccezionale" e riconferma, semmai, il ritardo del Comune. Tra l'altro, nella deliberazione oggetto di discussione, nulla si dice in merito a quali sarebbero state le particolari circostanze che avrebbero materialmente impedito al Comune di far fronte all'esigenza di adottare, compiutamente, le determinazioni necessarie a portare avanti le fasi procedurali finalizzate all'affidamento di cui trattasi.

Si ricorda, in proposito, che il Consiglio di Stato ha sancito l'illegittimità delle proroghe emergenziali dell'affidamento dei servizi di TPL ai sensi del già citato articolo 5, paragrafo 5, oltre

---

<sup>7</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Comunale n. 602 del 19 dicembre 2024.

<sup>8</sup> Cfr. AS1946 - *Comune di Napoli - Ricognizione SPL 2023*, cit. e AS2076 *Comune di Napoli - Ricognizione SPL 2024*, cit..

<sup>9</sup> In particolare, ha dapprima approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 679 del 30 dicembre 2025 e poi pubblicato sul proprio sito *web* in data 13 gennaio 2026 il documento per la consultazione delle parti interessate prevista dalla delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154/2019, la quale costituisce soltanto il primo dei passaggi regolatori da adempiere prima di arrivare alla fase di affidamento.

i due anni complessivi, in assenza di specifici motivi indicati dall'ente negli atti di proroga, comprovanti la sussistenza di “*circostanze eccezionali*” e di “*impossibilità materiale*” ad adottare le dovute determinazioni necessarie ad affidare il servizio in conformità alla legge<sup>10</sup> (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 3 febbraio 2025 n. 803).

L'ulteriore proroga non ha fatto che rendere ancora più urgenti le esigenze di rimozione delle distorsioni concorrenziali generate dalla permanenza dell'affidamento dei servizi di TPL in capo alla società *in house* ANM, già segnalate dall'Autorità<sup>11</sup>.

Anche con riferimento al servizio di gestione della sosta e dei parcheggi comunali, non vi è dubbio che il relativo affidamento debba sottostare alle medesime regole di cui al d.lgs. n. 201/2022.

Vige invece la consuetudine da parte del Comune di prolungare di volta in volta la durata di tale affidamento tramite una serie concatenata di “rinnovi taciti”, ovvero affidamenti diretti della durata di un anno, dal 2004 a oggi<sup>12</sup>. Di conseguenza, per oltre 20 anni, l'affidamento di tale servizio è stato sottratto al confronto competitivo, senza alcuna evidenza, oltretutto, dell'effettivo buon andamento della gestione da parte della società *in house* ANM<sup>13</sup>, come evidenziato dall'Autorità nella sopra menzionata prima segnalazione *ex* articolo 21 della legge n. 287/1990 inviata all'Ente.

In virtù di tutto quanto sopra, si ritiene che il Comune di Napoli abbia illegittimamente prorogato l'affidamento *in house* ad ANM dei servizi di trasporto pubblico locale e dei servizi di gestione della sosta a raso e dei parcheggi di proprietà comunale, senza attivarsi tempestivamente e diligentemente per far fronte all'esigenza di affidare i servizi in conformità alla disciplina vigente, sottraendosi così agli obblighi istruttori e motivazionali previsti dalla normativa di cui al d.lgs. n. 201/2022.

Le proroghe in esame configurano altresì una restrizione alla libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 TFUE, in quanto idonee a ritardare e ostacolare ingiustificatamente l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e dei servizi di gestione della sosta a raso e dei parcheggi di proprietà comunale nel territorio del Comune di Napoli tramite una procedura conforme alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti<sup>14</sup>.

---

<sup>10</sup> Cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza 3 febbraio 2025 n. 803.

<sup>11</sup> Con riguardo all'illegittimità di proroghe di questo tipo, deve inoltre ricordarsi quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale, che, nel sottolineare come non sia consentito al legislatore regionale stabilire il rinnovo o la proroga automatica alla scadenza di concessioni di servizio di trasporto pubblico, in contrasto con i principi di temporaneità delle concessioni stesse e di apertura del mercato alla concorrenza, ha sottolineato che le proroghe dettano “*vincoli all'entrata e incidono sullo svolgersi della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una potenziale disparità di trattamento tra operatori economici*” (sentenza n. 16/2021, che richiama le sentenze n. 2/2014, n. 123/2011 e n. 80/2006). Gli stessi principi sono stati enunciati anche dal Consiglio di Stato nei medesimi termini (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza 7 settembre 2022, n. 7784).

<sup>12</sup> Si ricorda, tra l'altro, che l'articolo 19 del d.lgs. n. 201/2022 impone che la durata degli affidamenti dei servizi pubblici locali – “[f]atte salve le discipline di settore” – sia proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti, di modo da non superare “*il periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio*”. Specificatamente per gli affidamenti *in house* di servizi non a rete, poi, il medesimo articolo prevede una durata massima di cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente di dare conto, nella delibera di affidamento, di ragioni che giustificano durate più lunghe, sempre in relazione all'ammortamento degli investimenti programmati.

<sup>13</sup> Oltretutto, a quanto riportato nelle tre ricognizioni *ex* articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 pubblicate dal Comune di Napoli finora, la società ANM non risulta avere pagato le fatture relative all'importo di 2,5 milioni di euro dovuto annualmente all'ente ai sensi della pertinente Convenzione a far data, almeno, dall'anno 2020 all'anno 2024.

<sup>14</sup> Come recentemente ribadito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, devono considerarsi restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o disincentivino l'esercizio della libertà fondamentali garantite dagli articoli 49 e 56 TFUE. Secondo la medesima giurisprudenza, le restrizioni a tali libertà possono essere esclusivamente “*giustificate da un motivo imperativo di interesse generale*” laddove per soddisfare tale

In conclusione, si ritiene che le proroghe dell'affidamento ad ANM S.p.A. del servizio di trasporto pubblico locale e dei servizi di gestione della sosta e dei parcheggi di proprietà comunale, come da ultimo disposte con la deliberazione di Giunta Comunale n. 679 del 30 dicembre 2025 e con la determinazione dirigenziale 1099E n. 001 del 31 dicembre 2025, risultino illegittime in quanto in contrasto con l'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, con la disciplina di cui al d.lgs. n. 201/2022 - in particolare gli articoli 14, commi 2 e 3, 17 - e con gli articoli 49 e 56 TFUE. Tutto quanto premesso, ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, il Comune di Napoli dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

***Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Napoli al parere motivato espresso dall'Autorità ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, avente ad oggetto la deliberazione della Giunta Comunale n. 679 del 30 dicembre 2025 e la determinazione dirigenziale 1099E n. 001 del 31 dicembre 2025***

L'Autorità, il 17 febbraio 2026, ha deliberato di rendere un parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, sulla deliberazione della Giunta Comunale n. 679 del 30 dicembre 2025 e la determinazione dirigenziale 1099E n. 001 del 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto, tra le altre cose: (i) la proroga d'emergenza ex articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 dell'affidamento *in house* del servizio di trasporto pubblico locale (anche, "TPL") alla società Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. (di seguito, "ANM") a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 30 giugno 2026 e, comunque, fino alla conclusione della procedura per il nuovo affidamento *in house* dei servizi di TPL nel Comune di Napoli; (ii) la proroga per il medesimo periodo dell'affidamento *in house* in favore di ANM dei servizi di gestione della sosta a raso e dei parcheggi di proprietà comunale agli stessi patti e condizioni.

L'Autorità ha ritenuto che tali determinazioni siano illegittime in quanto in contrasto con la disciplina di cui al d.lgs. n. 201/2022, in particolare gli articoli 14, commi 2 e 3, e 17, con l'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento CE n. 1370/2007 e con gli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, in quanto idonee a ritardare e ostacolare ingiustificatamente l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e servizi complementari nel territorio

---

interesse non sarebbe possibile ricorrere a misure alternative meno invasive (cfr., *ex multis*, la sentenza della Corte di giustizia, 8 giugno 2023, causa C-50/21, *Prestige and Limousine SL*).

comunale tramite una procedura conforme alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti.

In data 17 aprile 2026, il Comune di Napoli ha inviato una nota di riscontro al parere motivato nella quale offre argomentazioni finalizzate a replicare alle censure formulate dall'Autorità, ribadendo la legittimità del contenuto delle determinazioni oggetto di contestazione.

L'Autorità, nella propria riunione del 28 aprile 2026, ha valutato il contenuto delle repliche dell'Ente, constatandone l'inidoneità a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali espresse nel parere motivato.

Pertanto, preso atto del mancato adeguamento dell'Ente al parere motivato, l'Autorità ha deliberato di impugnare le deliberazioni in oggetto dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

---

---

***Autorità garante  
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale  
Anno XXXVI- N. 21 - 2026

---

***Coordinamento redazionale***

Giulia Antenucci

***Redazione***

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi  
statistici  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

---

***Realizzazione grafica***

Area Strategic Design

---